

Cass. 17.9.2015 n. 18296

Ordinanza

Ritenuto in fatto

La Società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento seguita all'iscrizione a ruolo di somme a titolo di IRPEG, ILOR, Imposta sul patrimonio netto delle imprese, quanto all'anno 1997, e IVA quanto all'anno 1998, oltre interessi e sanzioni, portate da sentenze pronunciate dalla CTP di Catania, ottenendone l'annullamento dalla Commissione di prima istanza mentre la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'inammissibilità e la tardività dell'appello proposto dall'Ufficio.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, non resistito dalla contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il Presidente ha fissato l'udienza del 10.6.2015 per l'adunanza in camera di consiglio.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso - proposto ex art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., con il quale si lamenta la violazione degli art. 22 e 52 DLgs.n. 546/1992 laddove la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello in ragione della mancata produzione della ricevuta di spedizione - è fondato. La sentenza impugnata da conto, difatti, della produzione di copia della ricevuta di ritorno; il che comporta l'applicabilità dell'indirizzo della Corte il quale ha chiarito che il deposito dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato è idoneo ad assolvere la funzione probatoria rimessa alla produzione dell'avviso di spedizione, giacché esso riporta la data di spedizione (Cass. n. 4615/2008; id. n. 1174/2010; n. 8842/2014), anche in considerazione del principio, di recente ribadito, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della commissione tributaria adita, ai sensi dell'art. 22 DLgs. n. 546/1992, decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della recezione dell'atto da parte del destinatario (Cass. Ord. n. 12027/2014 che riprende Cass. n. 9173/2011). La produzione della ricevuta di ritorno determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 156 c.p.c. in ragione dell'affermata irrilevanza della fotocopia di spedizione nonché l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire del terzo motivo di ricorso, il quale censura la statuizione di tardività del ricorso, in osservanza del principio secondo cui " qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relative merito, proceda e, poi, comunque, all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto" (Cass. SS.UU. n. 24469/2013).

Ne consegue, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed inammissibile il terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il

rinvio a diversa Sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia anche per il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.